



COMUNE DI MALO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 del 27/12/2018

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisette** del mese di **Dicembre** in Malo, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza del sig. Nelvio Piazza, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Vice Segretario Generale, dott. Oscar Raumer.

Intervengono i signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>A/P</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>A/P</u>
LAIN PAOLA	P	COGO MAURIZIO	P
MARSETTI MORENO	P	PIZZOLATO FEDERICO	P
PIAZZA NELVIO	P	URBANI FABIO	P
DANIELI ROBERTO	P	DE MARCHI ILARIO ORESTE	P
SPILLARE FEDERICO	P	BARBIERI STEFANIA	P
SETTE ROBERTO	P	MANO ANDREA	P
BERLATO SILVIA	P	GONZO ELISA	P
DALLA RIVA CLAUDIO	P	SAMPAOLESI ALDO	P
SALATA IRENE	A		

Presenti: 16 Assenti: 1

Partecipa alla riunione l'Assessore esterno senza diritto di voto sig.a CORZATO MARIA TERESA.

Sono stati nominati scrutatori i sigg: URBANI FABIO, DE MARCHI ILARIO ORESTE, SAMPAOLESI ALDO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco.

SINDACO: Confermata anche per la TASI l'aliquota prevista per l'anno precedente.

La TASI che era stata prevista un tempo dal nostro Comune soltanto per le abitazioni principali e gli immobili rurali, strumentali, dal 2016, essendo stata esentata per le abitazioni principali, è venuto meno il gettito relativo a queste, rimangono adesso assoggettata a TASI soltanto le abitazioni di lusso e gli immobili rurali strumentali. Abbiamo fronte a questo minore gettito con un risparmio di spesa.

Passo la parola al Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE: Grazie signor Sindaco.

Qualche intervento?

Metto ai voti la proposta di delibera per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446: 1) di approvare la seguente regolamentazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili, TASI: a) aliquota nella misura del 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite ai fini IMU classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9; b) aliquota nella misura dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui l'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, nr. 201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni; c) aliquota 0 per mille azzeramento dell'aliquota di base TASI ai sensi del comma 676 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, nr.147 per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra elencati;

2) di provvedere nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa che è occupante verso la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI calcolato applicando le aliquote sopra stabilite, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

3) di individuare i seguenti servizi indivisibili con relativi costi la cui copertura TASI è diretta anche in quota parte come da seguente elenco dettagliato con indicati i relativi costi complessivi di riferimento al netto di eventuali entrate o finanziamenti (che do per letto);

4) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare nr. 21 del 20.5.2014;

5) di incaricare il funzionario responsabile del tributo ad inviare la presente deliberazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Per dichiarazione di voto, Cons. De Marchi.

CONS. DE MARCHI: Allora, "Noi, Malo" si astiene anche su questo punto.

PRESIDENTE: Cons. Spillare.

CONS. SPILLARE: È un argomento già visto in Commissione, la maggioranza ribadisce il suo voto favorevole.

PRESIDENTE: Cons. Gonzo.

CONS. GONZO: Anche noi confermiamo l'astensione.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Approvata a maggioranza.

Pongo, quindi, in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Dichiaro approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC). La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi da 639 a 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Preso atto che con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), la disciplina normativa della TASI è stata profondamente rivista e, in particolare, con il comma 14 dell'art. 1, in vigore dall'anno 2016, si stabilisce che:

- mentre viene confermato che la TASI risulta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, vengono escluse dall'imposizione le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- è modificato il presupposto impositivo della TASI, che diviene il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e delle abitazioni principali, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Conseguentemente vengono in tal modo esclusi dalla tassazione anche:
 1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, assimilata all'abitazione principale dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
 2. una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 3. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 4. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 5. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 6. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- nel caso di una unità immobiliare detenuta da un soggetto, diverso dal proprietario, che la destina ad abitazione principale, il proprietario è tenuto a versare la TASI nella percentuale stabilita dal comune per l'anno 2015;

Preso atto, altresì, che la Legge di Stabilità 2016:

- con il comma 54 dell'art. 1 stabilisce che, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotta al 75 per cento;
- al comma 10 dell'art. 1, nel ridurre del 50% la base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, riduce in tal modo anche la base imponibile della TASI, essendo questa, per legge, quella definita ai fini dell'IMU;

Preso atto che la Legge di Stabilità 2016 non modifica:

- la facoltà del Comune di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- la percentuale del tributo, complessivamente dovuto, che spetta all'occupante (dal 10 al 30 per cento) e quella che spetta al possessore, qualora si tratti di due soggetti diversi;

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 84 del 27/12/2017 sono state stabilite, per l'anno 2018, le seguenti aliquote per la TASI:

- a) aliquota nella misura del 2 (due) per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze, come definite ai fini IMU, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) aliquota nella misura dell'1 (uno) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
- c) aliquota 0 (zero) per mille – azzeramento dell'aliquota di base TASI – ai sensi del comma 676 dell'art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147, per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra elencati;

Visto che l'art. 1, comma 26, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dalla L. 11/12/2016, n. 232, stabilisce che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 e che l'art. 1, comma 37, lettera a) della Legge 205/2017 ha esteso anche per l'anno 2018 tale disposizione;

Visto il comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto, altresì, il comma 683 della stessa norma, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, e che tali aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Tenuto conto che per servizi comunali indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Tenuto conto dell'esigenza di programmare e pareggiare il bilancio che, altrimenti, non sarebbe coerente con le necessarie dotazioni di spesa e di programmazione economica;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto, altresì, l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le delibere, purché approvate entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Preso atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di pubblicazione e di efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti TASI, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 14, lettera e), della citata Legge di Stabilità 2016 del 28/12/2015, n. 208;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 20/05/2014;

Visti:

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), la Legge 11/12/2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017) e la Legge 27/12/2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018);
- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296;
- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dal comma 8° dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001 n. 448;

Visto il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare in data 17/12/2018;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto del Comune;
Visti i pareri obbligatori riportati in calce alla proposta di deliberazione;

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato proclamato dal presidente:

Componenti il Consiglio presenti: n.16
Voti favorevoli: n.11
Voti contrari: n.==
Astenuti: n.05 (I.O. De Marchi, S. Barbieri, A. Mano, E. Gonzo, A. Sampaolesi)

DELIBERA

per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446:

1) di approvare la seguente regolamentazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- a) aliquota nella misura del 2 (due) per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze, come definite ai fini IMU, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) aliquota nella misura dell'1 (uno) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
- c) aliquota 0 (zero) per mille – azzeramento dell'aliquota di base TASI – ai sensi del comma 676 dell'art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147, per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra elencati;

2) di prevedere, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, che l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote sopra stabilite, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento al netto di eventuali entrate o finanziamenti:

Servizi indivisibili	Costi in euro	Entrata TASI in euro
Pubblica sicurezza e vigilanza	479.767,00	
Servizi cimiteriali	123.250,00	
Manutenzione strade, illuminazione, verde	344.650,00	
Servizi socio assistenziali	1.433.600,00	
Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali	207.300,00	
Biblioteca	360.258,98	
TOTALE	2.948.825,98	36.000,00

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 21 del 20/05/2014;

5) di incaricare il Funzionario responsabile del tributo ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Presidente pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Componenti il Consiglio presenti: n.16

Voti favorevoli: n.11

Voti contrari: n.==

Astenuti: n.05 (I.O. De Marchi, S. Barbieri, A. Mano, E. Gonzo,
A. Sampaolesi)

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Nelvio Piazza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Oscar Raumer

(Documento firmato digitalmente)

(Documento firmato digitalmente)
